

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 75

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
15 marzo 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 267/2007 della Commissione, del 14 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 268/2007 della Commissione, del 14 marzo 2007, recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 5 al 9 marzo 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali 3

★ Regolamento (CE) n. 269/2007 della Commissione, del 14 marzo 2007, relativo al rilascio di licenze per l'importazione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) nel periodo tra l'11 aprile 2007 e l'8 novembre 2007 6

★ Regolamento (CE) n. 270/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime 8

DIRETTIVE

★ Direttiva 2007/15/CE della Commissione, del 14 marzo 2007, che modifica, ai fini del suo adattamento al progresso tecnico, l'allegato I della direttiva 74/483/CEE del Consiglio relativa alle sporgenze esterne dei veicoli a motore ⁽¹⁾ 21

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2007/165/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 14 marzo 2007, che modifica la decisione 96/4/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Austria [notificata con il numero C(2007) 833]** 24


⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Rettifiche

- ★ Rettifica della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006) 26

- ★ Rettifica della direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 146 del 30.4.2004; versione ripubblicata nella GU L 225 del 25.6.2004) 27



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 267/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, del 14 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	134,0
	MA	87,5
	TN	143,7
	TR	103,1
	ZZ	117,1
0707 00 05	JO	171,8
	MA	65,6
	TR	121,5
	ZZ	119,6
0709 90 70	MA	73,6
	TR	107,5
	ZZ	90,6
0709 90 80	EG	233,0
	IL	119,7
	ZZ	176,4
0805 10 20	CU	39,6
	EG	43,3
	IL	54,3
	MA	44,4
	TN	50,8
	TR	64,3
	ZZ	49,5
0805 50 10	EG	58,9
	IL	68,1
	TR	52,4
	ZZ	59,8
0808 10 80	AR	86,3
	BR	78,8
	CA	81,5
	CL	84,6
	CN	90,6
	US	108,3
	UY	70,5
	ZA	90,3
	ZZ	86,4
0808 20 50	AR	79,2
	CL	72,1
	US	110,6
	ZA	76,0
	ZZ	84,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 268/2007 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2007****recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 5 al 9 marzo 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nella settimana dal 5 al 9 marzo 2007, sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 o del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulga-

ria e della Romania ⁽³⁾, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4337.

- (2) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile ed informare gli Stati membri che il limite stabilito è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 5 al 9 marzo 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1832/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2006/2006 (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 95).

⁽³⁾ GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8.

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 5 al 9 marzo 2007	Limite
09.4331	Barbados	100	
09.4332	Belize	0	Raggiunto
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	100	
09.4336	Guyana	100	
09.4337	India	40,2703	Raggiunto
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	100	
09.4340	Madagascar	100	
09.4341	Malawi	100	
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	0	Raggiunto
09.4344	Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	100	
09.4347	Tanzania	0	Raggiunto
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	100	

Zucchero complementare
Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 5 al 9 marzo 2007	Limite
09.4315	India	100	
09.4316	Paesi firmatari del protocollo ACP	100	

Zucchero concessioni CXL
Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 5 al 9 marzo 2007	Limite
09.4317	Australia	0	Raggiunto
09.4318	Brasile	0	Raggiunto
09.4319	Cuba	0	Raggiunto
09.4320	Altri paesi terzi	0	Raggiunto

Zucchero Balcani
Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 5 al 9 marzo 2007	Limite
09.4324	Albania	100	Raggiunto
09.4325	Bosnia-Erzegovina	0	
09.4326	Serbia, Montenegro e Kosovo	100	
09.4327	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	100	
09.4328	Croazia	100	

Zucchero di importazione eccezionale e industriale
Titolo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Tipo	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 5 al 9 marzo 2007	Limite
09.4380	Eccezionale	—	
09.4390	Industriale	100	

Importazioni di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania
Capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1832/2006
Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 5 al 9 marzo 2007	Limite
09.4365	Bulgaria	0	Raggiunto
09.4366	Romania	100	

REGOLAMENTO (CE) N. 269/2007 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2007****relativo al rilascio di licenze per l'importazione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) nel periodo tra l'11 aprile 2007 e l'8 novembre 2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi per i quali sono state presentate domande di licenza a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 658/2004, da parte di importatori tradizionali e di altri importatori, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese (PRC).
- (2) È ora necessario fissare, per ciascuna categoria di importatori, la percentuale del quantitativo oggetto di una domanda che è possibile importare mediante licenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le licenze d'importazione richieste a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 658/2004 sono concesse, percentualmente rispetto ai quantitativi richiesti, nella misura indicata nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2007 e si applica sino all'8 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 (GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 67.

ALLEGATO

Origine dei prodotti	Assegnazioni percentuali	
	Repubblica popolare cinese	Altri paesi terzi
— Importatori tradizionali [articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 658/2004]	27,884 %	N/A
— Altri importatori [articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 658/2004]	3,898 %	N/A

REGOLAMENTO (CE) N. 270/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽¹⁾, in particolare l'articolo 145,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione⁽²⁾ prevede la comunicazione di determinati dati alla Commissione. Riguardo all'aiuto per il tabacco, l'importo indicativo dell'aiuto deve essere comunicato per l'anno del raccolto e non per l'anno successivo, come indicato alla lettera d) di detto articolo, che deve essere quindi modificata in tal senso.
- (2) Riguardo all'aiuto specifico per il cotone, le comunicazioni richieste all'articolo 171 bis *decies*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004 sono superflue rispetto a quelle dell'articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Il paragrafo 3 dell'articolo 171 bis *decies* deve essere quindi soppresso.
- (3) A norma dell'articolo 71 bis, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori⁽³⁾, gli Stati membri de-

vono tenere conto dell'applicazione di riduzioni o esclusioni alle singole domande di aiuto nel calcolare il coefficiente di riduzione da applicare in caso di superamento dei massimali di spesa fissati per taluni regimi di aiuto.

- (4) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1973/2004 prevede la fissazione di coefficienti di riduzione entro il 15 novembre di un dato anno. L'effetto globale delle riduzioni e delle esclusioni applicate alle singole domande di aiuto non è necessariamente noto a quella data a livello di Stati membri. Non si vede peraltro la necessità di fissare tali coefficienti per quella data.
- (5) Inoltre, l'esperienza insegna che spesso è difficile fissare entro il 15 novembre dell'anno considerato gli ulteriori coefficienti di riduzione previsti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1973/2004. Non esistendo una particolare necessità che giustifichi la fissazione dei suddetti coefficienti in una fase così precoce, ed essendo sufficiente che i dati vengano comunicati alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno successivo e comunque prima della concessione degli aiuti, l'articolo 4 deve essere modificato in tal senso. Questa modifica si ripercuote sugli articoli 3, 61, 69, 171 *ter ter* e sugli allegati III e VI dello stesso regolamento, che vanno quindi parimenti modificati.
- (6) La relazione della Commissione al Consiglio sul riesame dell'aiuto per le colture energetiche di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha sottolineato l'opportunità di rendere questo aiuto più attraente sia per gli agricoltori che per i trasformatori. Occorre pertanto semplificarne le modalità di applicazione contenute nel capitolo 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004.
- (7) Il regime delle cauzioni garantisce che le materie prime coltivate sulle superfici che beneficiano dell'aiuto per le colture energetiche e consegnate a un collettore o a un primo trasformatore vengano effettivamente trasformate in prodotti energetici. Sembra tuttavia opportuno autorizzare gli Stati membri a sostituire il regime delle cauzioni con un sistema alternativo di accreditamento degli operatori, atto ad offrire garanzie equivalenti. Gli operatori accreditati sarebbero tenuti a rispettare determinati requisiti minimi e sarebbero passibili di sanzioni in caso di inadempimento dei propri obblighi, secondo precise disposizioni emanate dalle autorità competenti a livello nazionale.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1679/2006 (GU L 314 del 15.11.2006, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 81).

- (8) L'obbligo di stipulare un contratto è un modo efficace per garantire che il richiedente dell'aiuto consegna effettivamente la materia prima a un collettore o a un primo trasformatore. Tuttavia, poiché le colture permanenti (per esempio bosco ceduo a rotazione breve) non possono essere raccolte nel primo o nei primi anni dall'impianto, l'obbligo del contratto deve decorrere solo dall'anno della prima raccolta.
- (9) La quantità minima di materia prima che deve essere consegnata per garantire che le superfici siano utilizzate a fini energetici deve essere calcolata sulla base di rese rappresentative. Tuttavia, per alcune materie prime il rischio di utilizzazione abusiva è praticamente escluso a causa della loro specificità, sicché è inutile stabilire una resa rappresentativa.
- (10) L'obbligo di consegnare la totalità della materia prima raccolta sulle superfici interessate non consente di sostituire la materia prima raccolta con una quantità equivalente della stessa materia prima. Per le colture annuali tale obbligo non è necessario e deve essere abolito, in modo da rendere più flessibile l'applicazione del regime, senza peraltro comprometterne l'obiettivo fondamentale.
- (11) È opportuno disporre che, nella comunicazione delle informazioni all'organismo pagatore da parte dell'agricoltore e del collettore o del primo trasformatore, si eviti possibilmente di comunicare due volte gli stessi dati.
- (12) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1973/2004 accorda agli Stati membri la possibilità di autorizzare gli agricoltori a destinare ad usi energetici le materie prime raccolte nella propria azienda. Per motivi di chiarezza e trasparenza e in considerazione della peculiarità di tale opzione, è opportuno disciplinare questi casi con apposite disposizioni.
- (13) Per i cereali e i semi oleosi utilizzati nell'azienda, l'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1973/2004 richiede espressamente la denaturazione dei prodotti. Dato il volume probabilmente limitato di tale produzione e le difficoltà tecniche inerenti al processo di denaturazione, è opportuno deferire agli Stati membri la competenza di stabilire le misure e i controlli del caso. La stessa impostazione deve essere seguita anche per la determinazione della quantità di materia prima raccolta.
- (14) Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004, il collettore o il primo trasformatore che sceglie di sostituire le materie prime e i prodotti intermedi o sottoprodotti con quantità equivalenti è tenuto a informarne l'autorità competente. La stessa disposizione istituisce inoltre un obbligo di comunicazione reciproca tra Stati membri qualora la transazione interessi più Stati membri, affinché le autorità nazionali competenti dispongano di informazioni sufficienti in materia. Ne consegue che l'obbligo di utilizzare l'esemplare di controllo T5, di cui agli articoli 37 e 38 del medesimo regolamento, non è necessario e deve essere abolito.
- (15) Per armonizzare le norme relative ai regimi di aiuto per superficie e semplificare la gestione e i controlli delle domande di aiuto, è opportuno che gli elementi di cui agli atti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e gli elementi che possono rientrare nelle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 e all'allegato IV di tale regolamento siano ammissibili a tutti i regimi di aiuto per superficie, compreso il regime di pagamento unico per superficie. Pertanto, l'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 deve applicarsi anche a questo regime.
- (16) Ai fini della previsione delle spese è necessario disporre di dati sulle rese nell'ambito del regime di pagamento per superficie per i seminativi. Inoltre, l'articolo 104 del regolamento (CE) n. 1782/2003 stabilisce rese differenziate per il calcolo dell'aiuto a seconda che venga applicato o meno un regime distinto per il granturco. Occorre pertanto adattare l'allegato IX del regolamento (CE) n. 1973/2004.
- (17) Il regolamento (CE) n. 1973/2004 deve essere dunque modificato.
- (18) Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento riguardano le domande di aiuto che saranno presentate nel 2007, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2007. A causa di vincoli amministrativi, tuttavia, alcune modifiche devono applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2008.
- (19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue:

1) l'articolo 3, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) è inserita la seguente lettera b bis):

«b bis) entro il 15 ottobre successivo alla fine dell'anno per il quale è concesso l'aiuto, tutti i dati necessari per valutare l'aiuto per le colture energetiche, in particolare:

- il numero di domande,
- le superfici corrispondenti a ciascuna specie di materia prima,
- le quantità di ogni tipo di materia prima e di prodotto finito ottenuto;»

b) la lettera c) è modificata come segue:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«entro il 31 gennaio dell'anno successivo;»;

ii) il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) la quantità totale determinata nel caso dei pagamenti supplementari per i produttori lattierocaseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) entro il 31 marzo dell'anno del raccolto, l'importo indicativo dell'aiuto per kg nel caso dell'aiuto per il tabacco di cui all'articolo 110 *undecies* del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per gruppo di varietà di tabacco di cui all'allegato XXV del presente regolamento e, ove applicabile, per grado qualitativo;».

2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Il coefficiente di riduzione della superficie, nel caso previsto all'articolo 75, all'articolo 78, paragrafo 2, all'articolo 82, all'articolo 85, all'articolo 89, paragrafo 2, all'articolo 98 e all'articolo 143 del regolamento (CE) n. 1782/2003, o il coefficiente di riduzione delle quantità, nonché i criteri oggettivi nel caso previsto all'articolo 95, paragrafo 4, dello stesso regolamento, sono fissati prima dell'assegnazione dei

pagamenti agli agricoltori e, al più tardi, entro il 31 gennaio dell'anno successivo in base ai dati comunicati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), b bis) e c), del presente regolamento.»

3) Il capitolo 8 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 8

AIUTO PER LE COLTURE ENERGETICHE

SEZIONE 1

Definizioni

Articolo 23

Definizioni

Ai fini del presente capitolo, valgono le seguenti definizioni:

- a) per "richiedente" si intende l'agricoltore che coltiva le superfici di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003 al fine di ottenere l'aiuto di cui al suddetto articolo;
- b) per "aiuto" si intende l'aiuto per le colture energetiche di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- c) per "prodotti energetici" si intendono i prodotti di cui all'articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- d) per "primo trasformatore" si intende l'utilizzatore delle materie prime agricole, ad esclusione del richiedente che utilizza le materie prime nella propria azienda, il quale effettua la loro prima trasformazione al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- e) per "collettore" si intende qualsiasi persona che stipula un contratto con un richiedente ai sensi dell'articolo 25 e che acquista per proprio conto le materie prime di cui all'articolo 24, paragrafo 1, destinate agli usi di cui all'articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

SEZIONE 2

Utilizzazione della materia prima

Articolo 24

Utilizzazione della materia prima

1. Qualsiasi materia prima agricola può essere coltivata sulle superfici oggetto dell'aiuto, purché sia utilizzata principalmente per la fabbricazione di prodotti energetici alle condizioni specificate nei paragrafi da 2 a 8.

2. La barbabietola da zucchero può essere coltivata sulle superfici di cui al paragrafo 1 a condizione che qualsiasi prodotto intermedio sia utilizzato per la fabbricazione di prodotti energetici e che qualsiasi coprodotto o sottoprodotto contenente zucchero sia utilizzato in conformità al regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (*).

3. Per la canapa si applicano le disposizioni dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (**) e dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 796/2004.

4. Gli Stati membri possono escludere dall'aiuto qualsiasi materia prima agricola che comporti difficoltà in materia di controlli, salute pubblica, ambiente, diritto penale o da cui si ottenga una percentuale ridotta di prodotti energetici finiti.

5. Per qualsiasi materia prima, gli Stati membri possono fissare una superficie minima coltivata.

6. Il valore economico dei prodotti energetici ottenuti dalla trasformazione delle materie prime deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti dalla stessa trasformazione, determinato secondo il metodo di valutazione di cui all'articolo 38, paragrafo 6, del presente regolamento.

7. In deroga al paragrafo 6, la soia può essere coltivata sulle superfici di cui al paragrafo 1 a condizione che qualsiasi prodotto intermedio, eccettuata la farina di soia, sia utilizzato per la fabbricazione di prodotti energetici.

8. I prodotti energetici sono ottenuti, al massimo, da un terzo trasformatore.

SEZIONE 3

Contratto

Articolo 25

Contratto

1. La produzione delle materie prime di cui all'articolo 24 forma oggetto di un contratto ai sensi dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003, alle condizioni stabilite nel presente capitolo.

2. In deroga al paragrafo 1, per gli anni precedenti la prima raccolta di colture diverse dalle colture annuali, il richiedente può impegnarsi con una dichiarazione scritta a piantare durante l'anno considerato e a utilizzare la materia prima successivamente raccolta per la fabbricazione di prodotti energetici. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) le specie di ciascuna materia prima e la superficie piantata con ciascuna specie;

b) l'anno previsto per la prima raccolta.

3. Entro la data di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004, il richiedente presenta all'autorità competente, a corredo della domanda unica, una copia del contratto stipulato con un collettore o un primo trasformatore o, se del caso, la dichiarazione di cui al paragrafo 2.

Lo Stato membro ha facoltà di decidere che il contratto possa essere stipulato esclusivamente tra il richiedente e il primo trasformatore.

Lo Stato membro ha facoltà di prescrivere che il richiedente stipuli un solo contratto per ciascuna materia prima.

4. Il richiedente provvede affinché il contratto contenga almeno i seguenti elementi:

a) nome, cognome e indirizzo delle parti contraenti;

b) durata;

c) le specie di ciascuna materia prima e la superficie piantata con ciascuna specie;

d) eventuali condizioni applicabili alla consegna della quantità prevista di materia prima;

e) l'impegno dell'agricoltore a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 1;

f) l'impegno del primo trasformatore o del collettore a utilizzare le materie prime in conformità del presente capitolo.

SEZIONE 4

Rese rappresentative, consegna della materia prima e quantità da consegnare

Articolo 26

Rese rappresentative

1. Gli Stati membri stabiliscono annualmente, in tempo utile e con apposita procedura, le rese rappresentative da ottenere per ciascuna specie di materia prima e ne informano i richiedenti interessati.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non stabilire rese rappresentative per le colture diverse dalle colture annuali. In tal caso, qualora i controlli di cui all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, rivelino un rischio di inadempimento dell'obbligo di consegnare la totalità della materia prima raccolta, gli Stati membri stabiliscono, con apposita procedura, le rese rappresentative per le colture che presentano tale rischio.

Articolo 27

Consegna della materia prima e quantità da consegnare

1. Il richiedente consegna a un collettore o a un primo trasformatore:

- a) una quantità di materia prima almeno pari alla resa rappresentativa;
- b) la totalità della materia prima ottenuta dalle colture per le quali lo Stato membro ha deciso di avvalersi dell'opzione di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Gli Stati membri adottano idonee misure di controllo per garantire che sia rispettato l'obbligo di consegna della totalità della materia prima di cui al primo comma, lettera b).

2. Il richiedente o il collettore o il primo trasformatore dichiara all'autorità competente la consegna della materia prima mediante una dichiarazione scritta firmata dal collettore o dal primo trasformatore e dal richiedente. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) la data della consegna;
- b) le quantità consegnate per ciascuna specie.

3. Il collettore o il primo trasformatore prende in consegna la materia prima di cui al paragrafo 1 e garantisce che una quantità equivalente di tale materia prima venga utilizzata nella Comunità per la fabbricazione di uno o più prodotti energetici.

4. Il collettore consegna al primo trasformatore una quantità equivalente di tutte le materie prime ricevute in consegna dai richiedenti.

5. Il primo trasformatore può utilizzare una quantità equivalente di materia prima, di prodotti intermedi o di sottoprodotti per fabbricare uno o più prodotti energetici.

Nel caso di cui al primo comma o se il collettore vende una quantità equivalente della materia prima raccolta, il primo trasformatore o il collettore ne informa l'autorità competente presso la quale è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 31 oppure, se si applica l'articolo 37, l'autorità responsabile per l'accreditamento del collettore o del primo trasformatore di cui trattasi. Se la quantità equivalente viene utilizzata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, le autorità competenti degli Stati membri in causa si informano reciprocamente sull'operazione.

6. Fatte salve le disposizioni nazionali che disciplinano le relazioni contrattuali, il primo trasformatore può delegare a un terzo la raccolta della materia prima presso il richiedente. Il primo trasformatore rimane l'unico responsabile ai fini degli obblighi previsti dal presente capitolo.

Articolo 28

Circostanze eccezionali

In caso di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il richiedente può informare l'autorità competente, secondo la procedura prevista dall'articolo 72 del regolamento (CE) n. 796/2004, del fatto che, a causa di dette circostanze, non è in grado di consegnare tutta o parte della materia prima indicata nel contratto di cui all'articolo 25. L'autorità competente, dopo aver ottenuto prove sufficienti riguardo a tali circostanze eccezionali, può consentire che venga modificata la quantità da consegnare al collettore o al primo trasformatore.

SEZIONE 5

Condizioni di pagamento dell'aiuto

Articolo 29

Pagamento

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 796/2004 e all'articolo 30 del presente regolamento, l'aiuto è pagato solo se:

- a) è stata presentata all'autorità competente una copia del contratto secondo il disposto dell'articolo 25;

b) è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 31, salvo se si applica l'articolo 37;

c) è stata presentata all'autorità competente la dichiarazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2;

d) l'autorità competente ha verificato, per ogni domanda, il rispetto delle disposizioni degli articoli 25 e 27.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatte salve le riduzioni e le esclusioni di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 796/2004 e le sanzioni di cui all'articolo 30 del presente regolamento, il pagamento dell'aiuto per gli anni precedenti la prima raccolta, nel caso delle colture diverse dalle colture annuali, è subordinato alla presentazione all'autorità competente della dichiarazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e alla verifica da parte della stessa del rispetto dell'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 30

Sanzioni in caso di falsa dichiarazione di consegna

Se dai controlli risulta che la dichiarazione di consegna di cui all'articolo 27, paragrafo 2, è deliberatamente falsa, il richiedente non è più ammesso a beneficiare dell'aiuto. Se l'aiuto è già stato pagato, viene recuperato conformemente alle disposizioni dell'articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004. Per le colture diverse dalle colture annuali, i pagamenti già effettuati formano oggetto di recupero fino all'ultimo pagamento ammesso.

SEZIONE 6

Obblighi del collettore e del primo trasformatore

Articolo 31

Cauzioni

1. Il collettore o il primo trasformatore costituisce la cauzione di cui al paragrafo 2 presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la modificazione della domanda di pagamento per l'anno in questione nello Stato membro interessato, secondo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004. Gli Stati membri possono tuttavia rinunciare ad esigere una cauzione alle condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (***)

2. La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 60 EUR per ettaro, moltiplicato per la somma

di tutte le superfici oggetto di un contratto firmato dal collettore o dal primo trasformatore, adibite alla produzione della materia prima in questione.

3. Nel caso della produzione di colture diverse dalle colture annuali, tuttavia, la cauzione è costituita unicamente per l'anno della prima raccolta e resta valida per gli anni successivi per tutta la durata del contratto.

4. Se il contratto è modificato in conformità all'articolo 28, la cauzione viene adeguata di conseguenza.

5. Fatti salvi gli articoli da 20 a 24 del regolamento (CEE) n. 2220/85, se è il collettore che ha costituito la cauzione, quest'ultima è svincolata dopo la consegna della materia prima al primo trasformatore, sempreché l'autorità competente del collettore possieda la prova che il primo trasformatore ha costituito una cauzione equivalente presso la propria autorità competente. Se la prima trasformazione ha luogo in uno Stato membro che applica le disposizioni dell'articolo 37, la cauzione costituita dal collettore è svincolata dopo la consegna della materia prima ad un primo trasformatore accreditato.

Articolo 32

Esigenze principali, secondarie e subordinate per il collettore e il primo trasformatore

1. I seguenti obblighi costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:

a) l'obbligo per il collettore di consegnare al primo trasformatore la totalità della materia prima, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4;

b) l'obbligo per il primo trasformatore di trasformare almeno le quantità di materie prime determinate ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, nei prodotti finiti indicati nel contratto;

c) l'obbligo per il primo trasformatore relativo al valore economico dei prodotti energetici ottenuti dalla trasformazione delle materie prime, di cui all'articolo 24, paragrafo 6.

2. L'obbligo per il primo trasformatore di trasformare la materia prima entro il 31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta costituisce un'esigenza secondaria ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

3. I seguenti obblighi costituiscono esigenze subordinate ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:

- a) per il collettore e il primo trasformatore:
 - i) l'obbligo di prendere in consegna le pertinenti quantità di materia prima consegnate dal richiedente, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3;
 - ii) l'obbligo di firmare la dichiarazione di consegna di cui all'articolo 27, paragrafo 2;
- b) per il primo trasformatore, l'eventuale obbligo di costituire una cauzione entro il termine stabilito all'articolo 31, paragrafo 1.

4. In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85, l'obbligo per il collettore o il primo trasformatore di accettare o di agevolare i controlli in loco effettuati dall'autorità competente o di fornire i documenti di cui all'articolo 38 del presente regolamento costituisce un'esigenza principale.

SEZIONE 7

Disposizioni particolari concernenti l'uso di materie prime nell'azienda

Articolo 33

Uso di materie prime nell'azienda

1. In deroga all'articolo 25, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare il richiedente a:

- a) utilizzare alberi da bosco a rotazione breve (NC ex 0602 90 41) o tutti i cereali e i semi oleosi corrispondenti ai codici NC 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 e 1206 00 99 raccolti:
 - i) come combustibile per il riscaldamento della propria azienda agricola;
 - ii) per la produzione, nella propria azienda agricola, di energia o di biocarburanti;
- b) trasformare tutta la materia prima raccolta in biogas (NC 2711 29 00) nella propria azienda.

2. Se si applica il paragrafo 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 25. Entro la data di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004, il richiedente presenta all'autorità competente, a corredo della domanda unica, una dichiarazione scritta contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) le specie di ciascuna materia prima e la superficie piantata con ciascuna specie;
- b) se del caso, l'anno previsto per la prima raccolta;
- c) l'impegno, da parte del richiedente, a utilizzare o a trasformare direttamente la materia prima oggetto della dichiarazione in conformità al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 24, paragrafo 1, entro una data fissata dallo Stato membro che non può essere posteriore al 31 luglio del secondo anno successivo a quello della raccolta;
- d) l'utilizzazione finale prevista della materia prima e la descrizione tecnica della trasformazione prevista.

3. Salvo disposizione contraria contenuta nella presente sezione, le disposizioni del presente capitolo si applicano agli agricoltori interessati.

Articolo 34

Quantità di materia prima da utilizzare nell'azienda

1. Il richiedente utilizza nella propria azienda:

- a) una quantità di materia prima almeno pari alla resa rappresentativa di cui all'articolo 26; oppure
- b) per le materie prime per le quali non è stata stabilita alcuna resa rappresentativa, tutta la materia prima raccolta.

Gli Stati membri istituiscono misure di controllo atte a garantire l'adempimento dell'obbligo di cui al primo comma, lettera b).

2. Entro la data fissata dallo Stato membro, il richiedente presenta all'autorità competente una dichiarazione di raccolta contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) la data della raccolta;
- b) le quantità di materia prima raccolte.

3. In caso di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il richiedente può informare l'autorità competente, secondo la procedura prevista dall'articolo 72 del regolamento (CE) n. 796/2004, del fatto che non sarà in grado di raccogliere o di utilizzare tutta o parte della materia prima di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L'autorità competente, dopo aver ottenuto prove sufficienti riguardo a tali circostanze eccezionali, può consentire che venga modificata la quantità da utilizzare nell'azienda.

*Articolo 35***Controlli**

Fatti salvi i controlli previsti agli articoli 24 e 26 del regolamento (CE) n. 796/2004 e all'articolo 37, paragrafi 4, 5 e 6, del presente regolamento, gli Stati membri che applicano l'articolo 33, paragrafo 1, del presente regolamento istituiscono misure di controllo atte a garantire che:

- a) siano raccolte le pertinenti quantità di materia prima in conformità dell'articolo 34.

Le misure di controllo comprendono almeno i seguenti elementi:

- i) controllo amministrativo dell'osservanza dell'articolo 34 con riguardo alle quantità raccolte;
- ii) controlli in loco presso almeno il 10 % delle aziende, intesi a verificare la quantità raccolta dichiarata dal richiedente a norma dell'articolo 34, paragrafo 2;

- b) la materia prima di cui alla lettera a) sia direttamente utilizzata nell'azienda o trasformata in biogas di cui al codice NC 2711 29 00.

*Articolo 36***Pagamenti**

1. Fatte salve le riduzioni e le esclusioni di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 796/2004 e al paragrafo 2 del presente articolo, l'aiuto è pagato al richiedente a condizione che:

- a) siano state raccolte le quantità di materia prima richieste a norma dell'articolo 34;
- b) siano state presentate all'autorità competente le dichiarazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e all'articolo 34, paragrafo 2;
- c) l'autorità competente abbia effettuato i controlli di cui all'articolo 35, lettera a).

2. Fatto salvo l'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora risulti che la dichiarazione di raccolta presentata da un richiedente ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, è deliberatamente falsa, il richiedente non è più ammesso a beneficiare dell'aiuto. Se l'aiuto è già stato pagato, viene recuperato in conformità dell'articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Se la materia prima non è stata trasformata in prodotti energetici entro la data di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), l'aiuto erogato per la materia prima raccolta viene recuperato in conformità dell'articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004 e l'agricoltore è escluso dall'aiuto per le colture energetiche per l'anno successivo.

Articolo 36 bis

Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente sezione a decorrere dal 1° gennaio 2008.

SEZIONE 8

Sistema di accreditamento facoltativo*Articolo 37***Sistema di accreditamento facoltativo**

1. In deroga all'articolo 31, gli Stati membri hanno facoltà di istituire un sistema di accreditamento dei collettori e dei primi trasformatori (di seguito "operatori accreditati").

Gli Stati membri che decidono di avvalersi della facoltà di cui al primo comma ne danno notifica pubblica entro il 1° novembre dell'anno precedente la sua applicazione. Per il 2007, tuttavia, essi rendono pubblica la loro decisione entro il 1° marzo 2007.

Salvo disposizione contraria della presente sezione, gli Stati membri che applicano il primo comma sono soggetti alle disposizioni del presente capitolo.

2. Gli Stati membri che decidono di applicare il paragrafo 1 adottano le disposizioni e le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capitolo. In particolare, essi stabiliscono le condizioni per l'accREDITAMENTO degli operatori in modo da garantire che siano soddisfatti almeno i seguenti criteri:

a) per i collettori:

i) possedere la capacità amministrativa per esercitare l'attività di collettore e tenere i registri di cui all'articolo 38;

ii) avere un rapporto contrattuale con almeno un trasformatore per la consegna di materia prima o aver esercitato attività commerciali per un congruo periodo di tempo;

b) per i primi trasformatori:

i) possedere la capacità amministrativa per esercitare l'attività di primo trasformatore e tenere i registri di cui all'articolo 38;

ii) possedere un'adeguata capacità produttiva per fabbricare almeno uno dei prodotti energetici di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri definiscono una procedura di controllo dell'accREDITAMENTO degli operatori prima della pubblicazione dell'elenco di cui al paragrafo 6.

4. Se un operatore accREDITATO risulta inadempiente agli obblighi prescritti nel presente capitolo o nella normativa nazionale adottata in base ad esso, o se un collettore o primo trasformatore non accetta né agevola i controlli in loco effettuati dall'autorità competente e/o non fornisce i documenti di cui all'articolo 38, gli Stati membri comminano opportune sanzioni pecuniarie. L'entità della sanzione è determinata in proporzione alla gravità dell'infrazione e all'importo della cauzione incamerata per inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 32.

5. Se, per negligenza grave determinata dallo Stato membro, un operatore accREDITATO trasgredisce le disposizioni del presente capitolo o della normativa nazionale, lo Stato membro può decidere di revocare l'accREDITAMENTO per un periodo da esso determinato.

6. Entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale è concesso l'aiuto, gli Stati membri pubblicano un elenco dei collettori e dei primi trasformatori accREDITATI. Tuttavia, per gli aiuti relativi al 2007, l'elenco degli operatori accREDITATI è pubblicato al più tardi entro il 15 aprile 2007.

7. Se uno Stato membro ha deciso di applicare il paragrafo 1, l'aiuto è versato unicamente ai richiedenti che hanno stipulato contratti con collettori o trasformatori accREDITATI.

SEZIONE 9

Controlli

Articolo 38

Tenuta dei registri

1. L'autorità competente dello Stato membro precisa i registri che devono tenere i collettori, i trasformatori e i richiedenti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, nonché la frequenza con cui devono essere aggiornati, che deve essere almeno mensile.

2. I registri dei trasformatori recano almeno i dati seguenti:

a) le quantità delle varie materie prime acquistate per essere trasformate;

b) le quantità di materie prime trasformate, nonché le quantità e i tipi di prodotti finiti, coprodotti e sottoprodotti da esse ottenuti;

c) le perdite inerenti alla lavorazione;

d) le quantità distrutte, con la relativa giustificazione;

e) le quantità e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore, nonché i prezzi percepiti;

f) se del caso, il nome e l'indirizzo del trasformatore successivo.

3. I registri dei collettori recano almeno i dati seguenti:

a) le quantità di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere trasformate nell'ambito del presente regime;

b) il nome e l'indirizzo del primo trasformatore.

4. I registri dei richiedenti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, recano almeno una contabilità di magazzino atta a conservare una traccia dei raccolti e della trasformazione nell'azienda.

5. L'autorità competente del collettore o del primo trasformatore verifica che il contratto presentato sia conforme alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1. In caso contrario, l'autorità competente del richiedente ne è informata.

6. Per calcolare il valore economico dei prodotti di cui all'articolo 24, paragrafo 6, l'autorità competente interessata raffronta, sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, la somma dei valori di tutti i prodotti energetici con la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti dalla stessa trasformazione. Ognuno di questi valori si ottiene moltiplicando la quantità del prodotto considerato per la media dei prezzi franco fabbrica rilevati durante la campagna precedente. Qualora tali prezzi non siano disponibili, l'autorità competente determina i prezzi pertinenti, segnatamente in base alle informazioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1.

Articolo 39

Controllo della trasformazione

1. Il primo trasformatore fornisce alla propria autorità competente le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, segnatamente riguardo ai costi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare le quantità di prodotti finiti che si potranno ottenere.

2. Le autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti i collettori effettuano controlli in loco presso almeno il 25 % dei collettori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un'analisi del rischio. Tali controlli consistono in verifiche materiali e nell'esame dei documenti commerciali, al fine di accertare la corrispondenza tra gli acquisti di materie prime e le rispettive consegne e il rispetto delle esigenze principali, secondarie e subordinate di cui all'articolo 32.

3. Le autorità competenti degli Stati membri in cui ha luogo la trasformazione controllano il rispetto delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, e delle esigenze principali, secondarie e subordinate di cui all'articolo 32, paragrafo 2, presso almeno il 25 % dei trasformatori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un'analisi del rischio. Tali controlli comprendono almeno i seguenti elementi:

- a) un raffronto tra la somma dei valori di tutti i prodotti energetici e la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti dalla stessa trasformazione;
- b) un'analisi del sistema di produzione del trasformatore, segnatamente verifiche materiali ed esame dei documenti commerciali, al fine di accertare la corrispondenza tra le consegne di materie prime e i prodotti finiti, i coprodotti e i sottoprodotti ottenuti.

Ai fini della verifica di cui al primo comma, lettera b), l'autorità competente effettua i controlli avvalendosi, in

particolare, di coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime in causa. Ove esistano nella normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all'esportazione. In assenza di questi, si applicano altri coefficienti previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente riconosciuti dall'industria di trasformazione interessata.

4. Per le trasformazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, i controlli vengono effettuati presso il 10 % dei richiedenti, selezionati in base ad un'analisi del rischio che tiene conto dei fattori seguenti:

- a) l'ammontare degli aiuti;
- b) il tipo di produzione dichiarato ai fini della trasformazione, segnatamente le colture diverse da quelle annuali;
- c) il numero di particelle agricole;
- d) l'evoluzione rispetto all'anno precedente;
- e) i risultati dei controlli degli anni precedenti;
- f) altri parametri stabiliti dagli Stati membri in base alla rappresentatività delle dichiarazioni presentate.

5. I controlli di cui al paragrafo 4 comprendono almeno i seguenti elementi:

- a) un raffronto tra la somma dei valori di tutti i prodotti energetici e la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti dalla stessa trasformazione;
- b) l'esistenza di impianti per l'utilizzo o la trasformazione delle materie prime nell'azienda.

6. Qualora dai controlli di cui al paragrafo 4 emergano irregolarità, l'autorità competente procede ad ulteriori controlli in loco durante l'anno in corso e aumenta la percentuale dei richiedenti da controllare nell'anno successivo, conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.

7. Se è previsto che taluni elementi dei controlli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere effettuati mediante campionamento, quest'ultimo deve garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo.

8. Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione di controllo firmata dall'ispettore, contenente tutti i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente quanto segue:

- a) la data del controllo;
- b) le persone presenti;
- c) il periodo oggetto del controllo;
- d) le tecniche di controllo utilizzate e, se del caso, un riferimento ai metodi di campionamento;
- e) i risultati del controllo.

Articolo 40

Misure supplementari e reciproca assistenza

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie alla corretta applicazione del presente capitolo e si prestano reciproca assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente capitolo. Qualora il presente capitolo non preveda riduzioni o esclusioni adeguate, gli Stati membri possono applicare idonee sanzioni nazionali agli operatori che intervengono nella procedura per la concessione dell'aiuto.

2. Ove ciò sia necessario o previsto dalle disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire controlli efficaci e verificare l'autenticità dei documenti presentati e l'esattezza dei dati scambiati.

(*) GU L 58 del 28.5.2006, pag. 1.

(**) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1.

(***) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.»

- 4) All'articolo 61, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora si constati un superamento delle superfici di cui agli articoli 59 e 60, lo Stato membro stabilisce, prima della concessione degli aiuti agli agricoltori e al più tardi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, la percentuale definitiva di superamento calcolata fino alla seconda cifra decimale.»

- 5) L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«Articolo 69

Comunicazioni

Ove si constati un superamento delle superfici di cui agli articoli 59 e 60, lo Stato membro stabilisce la percentuale definitiva di superamento prima della concessione degli aiuti agli agricoltori e al più tardi entro il 31 gennaio dell'anno successivo e la comunica alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. I dati utilizzati per il calcolo della percentuale di superamento di una superficie di base sono comunicati per mezzo del modulo riportato nell'allegato VI.»

- 6) All'articolo 136, il termine «articolo 30, paragrafo 3» è soppresso.
- 7) All'articolo 171 *bis decies*, il paragrafo 3 è soppresso.
- 8) All'articolo 171 *ter ter*, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri fissano l'importo dell'aiuto per ettaro SIG olivi per ogni categoria di oliveto prima della concessione degli aiuti agli agricoltori e al più tardi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.»

- 9) Nell'allegato III, il titolo «TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO» è soppresso.
- 10) Nell'allegato VI, il titolo «TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO» è soppresso.
- 11) L'allegato IX è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007. Tuttavia, le sezioni 3, 4, 5, 6 e 9 del capitolo 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004, modificate dall'articolo 1, punto 3, del presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO IX

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto i)

PAGAMENTI PER SUPERFICIE PER I SEMINATIVI

I dati sono presentati sotto forma di una serie di tabelle elaborate secondo il modello seguente:

- un gruppo di tabelle fornisce i dati per ciascuna regione a livello di superficie di base, ai sensi dell'allegato IV del presente regolamento,
- una tabella unica compendia le informazioni per Stato membro.

Le tabelle devono essere trasmesse per via elettronica.

Note:

Ciascuna tabella deve specificare la regione di cui trattasi.

La riga 1 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce del supplemento al pagamento per superficie di cui all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

La riga "Seminativi dichiarati come superfici foraggere per premi per bovini e ovini" corrisponde alle superfici di cui all'articolo 102, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Modello A: da utilizzare nel caso in cui si applichi un regime distinto per il granturco (*):

Colture	Superficie (ha)	Rese (t/ha)
Frumento duro — articolo 105, paragrafo 1		
Granturco (superficie di base distinta) — articolo 104, paragrafo 2		
Altre colture: cereali, semi oleosi, lino, canapa — articolo 104, paragrafo 2		
Colture proteiche — articolo 104, paragrafo 2		
Ritiro volontario dalla produzione — articolo 107, paragrafo 6		
Seminativi dichiarati come superfici foraggere per premi per bovini e ovini		
Totale		

Modello B: da utilizzare nel caso in cui non si applichi un regime distinto per il granturco (**):

Colture	Superficie (ha)	Rese (t/ha)
Frumento duro — articolo 105, paragrafo 1		
Colture elencate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003 — articolo 104, paragrafo 1		
Ritiro volontario dalla produzione — articolo 107, paragrafo 6		
Seminativi dichiarati come superfici foraggere per premi per bovini e ovini		
Totale		

(*) Ai sensi dell'articolo 104 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, per il granturco si utilizza la resa "granturco" determinata nel piano di regionalizzazione per la regione di cui trattasi; per i cereali, i semi oleosi, i semi di lino, nonché il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, si utilizza la resa "cereali diversi dal granturco"; per le colture proteiche si utilizza la resa media cerealicola.

(**) Ai sensi dell'articolo 104 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, per le colture si utilizza la resa media cerealicola determinata nel piano di regionalizzazione per la regione di cui trattasi.»

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/15/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2007

che modifica, ai fini del suo adattamento al progresso tecnico, l'allegato I della direttiva 74/483/CEE del Consiglio relativa alle sporgenze esterne dei veicoli a motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la direttiva 74/483/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 74/483/CEE è una delle direttive particolari ai fini della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 70/156/CEE. Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE attinenti a sistemi, componenti e entità tecniche separate per i veicoli si applicano quindi alla direttiva 74/483/CEE.
- (2) In considerazione del progresso tecnico e a fini di chiarezza in relazione ai requisiti tecnici è opportuno adattare i requisiti che si applicano ai paraurti.
- (3) L'allegato IV, parte II, della direttiva 70/156/CEE riporta un elenco di regolamenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) che possono essere accettati in alternativa alle direttive sull'omologazione del tipo. È quindi necessario, all'atto di adattare al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 74/483/CEE, mettere in linea le disposizioni di detta direttiva con il corrispondente regolamento 26 dell'UN/ECE.

⁽¹⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 266 del 2.10.1974, pag. 4. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(4) La direttiva 74/483/CEE va quindi modificata di conseguenza.

(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 74/483/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

A decorrere dal 4 aprile 2009, uno Stato membro, per motivi correlati alle sporgenze esterne, rifiuta di concedere un'omologazione CE o un'omologazione nazionale di un tipo di veicolo in caso di inottemperanza alle disposizioni della direttiva 74/483/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 aprile 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 aprile 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2007.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Nella direttiva 74/483/CEE, allegato I, il punto 6.5.2 è sostituito dal seguente:

- «6.5.2. Se la linea del paraurti, anteriore o posteriore, che corrisponde al contorno della sagoma del veicolo, in proiezione verticale, coincide a una superficie rigida, detta superficie deve avere un raggio di curvatura minimo di 5 mm in tutti i punti giacenti tra la linea di sagoma e le linee, sopra e sotto la linea di sagoma, rappresentanti le tracce di punti 20 mm all'interno della linea di sagoma in qualsiasi punto e misurate perpendicolarmente alla stessa. Un raggio di curvatura superficiale minimo di 2,5 mm si applica a tutte le altre aree dei paraurti.

Questa disposizione si applica alla parte del paraurti sita tra i punti tangenziali di contatto della linea di sagoma con due piani verticali posti ciascuno ad un angolo di 15 gradi rispetto al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo (cfr. figura 1).




Figura 1»

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2007

che modifica la decisione 96/4/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Austria

[notificata con il numero C(2007) 833]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2007/165/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 96/4/CE della Commissione ⁽²⁾ l'Austria è stata autorizzata ad applicare il metodo di classificazione delle carcasse di suino denominato «Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)».
- (2) Tenendo conto degli sviluppi tecnici, il governo austriaco ha chiesto alla Commissione di autorizzare l'impiego di una nuova formula per il metodo utilizzato a norma della decisione 96/4/CE ed ha presentato gli elementi necessari a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino ⁽³⁾.

- (3) Dall'esame di tale richiesta risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione del nuovo metodo di classificazione.
- (4) È pertanto opportuno modificare la decisione 96/4/CE.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 96/4/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 1 del 3.1.1996, pag. 9. Decisione modificata dalla decisione 97/813/CE (GU L 334 del 5.12.1997, pag. 41).

⁽³⁾ GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1197/2006 (GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 6).

ALLEGATO

«ALLEGATO

ZWEI-PUNKTE-MESSVERFAHREN (ZP)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego del metodo denominato "Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)".
2. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{y} = 48,7719 - 0,48330 \times a + 0,23127 \times b$$

dove

\hat{y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

a = spessore del lardo in mm, compresa la cotenna, visibile sulla fenditura, nella parte più sottile di copertura del muscolo gluteo medio,

b = spessore in mm del muscolo lombare visibile sulla fenditura, come distanza minima tra l'estremità anteriore (craniale) del muscolo gluteo medio e il lato superiore (dorsale) del rachide.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 70 e 130 kg.»

RETTIFICHE

Rettifica della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 386 del 29 dicembre 2006)

A pagina 91, articolo 2, alinea, lettera a), terza frase,

anziché: «Entro ciascuno Stato membro attesta in una dichiarazione [...]»,

leggi: «Entro il 18 dicembre 2007 ciascuno Stato membro attesta in una dichiarazione [...]».

A pagina 92, articolo 4, paragrafo 2, ultima frase,

anziché: «[...] è riesaminato entro 19 dicembre 2009.»,

leggi: «[...] è riesaminato entro il 19 dicembre 2009.»

A pagina 94, articolo 11, paragrafo 1,

anziché: «[...] per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro anteriormente a»,

leggi: «[...] per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro anteriormente al 19 dicembre 2008.»

A pagina 94, articolo 11, paragrafo 2:

a) nella seconda frase,

anziché: «[...] la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente a una relazione [...]»,

leggi: «[...] la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 19 dicembre 2010, una relazione [...]»;

b) nella terza frase,

anziché: «Il Consiglio anteriormente a esamina [...]»,

leggi: «Il Consiglio, anteriormente al 19 dicembre 2011, esamina [...]».

A pagina 95, articolo 12, paragrafo 6,

anziché: «6. Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione, entro gli accordi e [...]»,

leggi: «6. Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione, entro il 19 dicembre 2007, gli accordi e [...]».

Rettifica della direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 146 del 30 aprile 2004; versione ripubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 225 del 25 giugno 2004)

I riferimenti seguenti riguardano la versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 225 del 25 giugno 2004.

A pagina 6, articolo 1, punto 6, lettera b), con riferimento all'articolo 9, paragrafo 3 *quater*, quarto trattino:

anziché: «[...] pari a: $37 \text{ kW} \leq P \leq 56 \text{ kW}$,»

leggi: «[...] pari a: $37 \text{ kW} \leq P < 56 \text{ kW}$,».
